



diritto & religioni

Semestrale
Anno VI - n. 1-2011
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

11



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno VI - n. 1-2011
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini
A. Bettetini, G. Lo Castro
P. Colella, A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
F. De Gregorio
S. Testa Bappenheim
G. Schiano
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

*Le nuove norme sui delicta graviora tra esercizio della potestà punitiva e tutela del diritto di difesa**

PIETRO LOJACONO

1. *La nuova disciplina dei delicta graviora. Profili di diritto sostanziale: nuove figure di reato (i delitti contro la Fede e contro l'ordo sacer)*

Negli anni immediatamente successivi all'emanazione (avvenuta il 30 aprile del 2001) del *motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela*, avente per oggetto, è noto, la repressione dei crimini qualificati dall'ordinamento canonico come particolarmente riprovevoli¹, l'esperienza pratica, in particolare la casistica giudiziaria, ha posto in risalto l'esigenza di procedere ad una revisione della normativa sui *delicta graviora*. Ciò con un duplice obiettivo: modificare sostanzialmente alcune disposizioni, che erano risultate incomplete o, comunque, inadeguate; inserire organicamente nel testo legislativo alcune statuizioni, promulgate essenzialmente, almeno per quanto ci risulta, tra il novembre del 2002 ed il febbraio del 2003, elaborate allo scopo di integrare il *Sacramentorum sanctitatis*, ma che, in quanto frutto di interventi isolati l'uno dall'altro, apparivano sovente come delle «monadi» disgiunte dalle altre prescrizioni².

La promulgazione in data 21 maggio 2010 delle *Modifiche alle norme de gravioribus delictis*³ (d'ora in poi indicate semplicemente come le *Modifiche*) si propone indubbiamente di conseguire entrambi gli obiettivi testé menzionati

* Contributo destinato agli *Studi in onore del Prof. Rinaldo Bertolino*.

¹ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Normae substantiales et processuales promulgate col m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela* (30 aprile 2001) – d'ora in avanti indicate come *Normae* –, in *Ius Ecclesiae*, 2004, pp. 313-320.

² Per una sintetica esposizione di siffatte norme integrative, cfr. *Decisioni di Giovanni Paolo II susseguenti la promulgazione del m.p. «Sacramentorum sanctitatis tutela» (7 novembre 2002-14 febbraio 2003)*, in *Ius Ecclesiae*, 2004, pp. 320 s.

³ Il testo completo delle *Modifiche* può leggersi su *L'Osservatore romano* del 16 luglio 2010, nonché sul sito ufficiale della S. Sede www.vatican.va.

attraverso un'opera di riforma e di adeguamento della disciplina previgente, opera che, se conserva inalterati i principi ispiratori del *motu proprio* del 2001 e l'assetto sostanziale della disciplina in esso contenuta, non è però scevra di novità, talora anche significative: da qui l'opportunità di dedicarle alcune brevi considerazioni, soffermandosi, in particolare, come abbiamo fatto in un precedente lavoro⁴, sul *delictum gravius contra mores*, cioè sulla cd. pedofilia ecclesiastica, crimine che, dati la peculiare importanza del bene giuridico leso – l'integrità fisiopsichica del minore –, il particolare *status* dell'autore della condotta illecita – il quale in ragione del proprio ministero dovrebbe promuovere lo sviluppo integrale della persona umana e non nuocerle –, l'intensità dell'allarme sociale suscitato – intensità alla quale non è estranea l'azione amplificatrice dei *mass media*, probabilmente non esente da faziosità e da pregiudizi –, appare di non poco rilievo.

La disciplina promulgata nel 2010 si caratterizza, *in primis*, per una estensione dei delitti qualificati come *graviora*: ciò è avvenuto sia aggiungendo all'elenco preesistente nuove figure di reato, sia individuando ulteriori comportamenti riconducibili ai crimini già contemplati dalla normativa del 2001.

In ordine al primo profilo, vanno sottolineate, innanzitutto, la menzione dei delitti contro la Fede, nonché l'inclusione tra i crimini più gravi commessi contro i sacramenti di una fattispecie afferente all'*ordo sacer*. Il testo riformato delle disposizioni sui *delicta graviora* contempla, infatti, a differenza di quello previgente, anche i delitti *contra Fidem*, specificando che a siffatta categoria vanno ascritti esclusivamente l'apostasia, l'eresia e lo scisma⁵, cioè, è noto, le più rilevanti condotte illecite tipizzate dalla normativa codiciale come reati contro la religione e l'unità della Chiesa⁶.

L'innovazione appare significativa, soprattutto se si considera che nemmeno le modifiche apportate al *Sacramentorum sanctitatis* negli anni immediatamente successivi alla sua promulgazione avevano mai preso in considerazione questa tipologia di crimini, e si configura come il completamento dell'attuazione della Costituzione apostolica *Pastor bonus*, che individua le competenze della Congregazione per la Dottrina della Fede quale organo giudiziario in ambito

⁴ Cfr. PIETRO LOJACONO, *La tutela della personalità dei minori nell'ordinamento canonico tra il dovere dei genitori di fornire loro un'educazione «integrale» e l'esigenza di prevenire e reprimere i crimini sessuali commessi dai chierici*, in *Dir.fam.pers.*, 2009, pp. 1429-1487, nonché in questa *Rivista*, 2/2009, pp. 66-118.

⁵ Cfr. l'art. 2, §1, delle *Modifiche*.

⁶ Cfr. il combinato disposto dei cann. 751 e 1364 del *Codex Iuris Canonici* latino (d'ora in avanti indicato come *C.I.C.*); simile il contenuto dei cann. 1436 e 1437 del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (d'ora in avanti indicato come *C.C.E.O.*).

penale (va rilevato che le *Modifiche* hanno puntualizzato siffatte competenze anche sotto un profilo soggettivo, prevedendo che la Congregazione possa, previo mandato pontificio, sottoporre a processo anche i cardinali, i legati pontifici, i vescovi, nonché le altre persone fisiche che, ai sensi della normativa codiciale, vanno giudicate esclusivamente dal Papa). L'art.52 della Costituzione attribuisce, è risaputo, alla Congregazione il compito di giudicare non solo in merito ai crimini più gravi contro la morale e i sacramenti, ma anche, ed innanzitutto, a quelli *contra Fidem*⁷: l'individuazione in un unico contesto normativo di tutte le fattispecie delittuose la cui repressione coinvolge, ai sensi della normativa sulla Curia romana, la Congregazione appare, a nostro giudizio, assai opportuna, poiché contribuisce ad accrescere la certezza del diritto in un ambito, quello concernente l'esercizio della potestà punitiva, senz'altro estremamente complesso, data la rilevanza degli interessi coinvolti – soprattutto quando si tratta di crimini, quali quelli in parola, oggetto di particolare riprovazione da parte dell'ordinamento –⁸.

Va rilevata, comunque, una peculiarità che distingue i crimini *contra Fidem* dagli altri *delicta graviora*, peculiarità afferente alla competenza a conoscere le cause ad essi relative: mentre ordinariamente la Congregazione funge da organo giudicante di primo grado con giurisdizione – il termine è utilizzato qui nella sua accezione civilistica, cioè come sinonimo della funzione giudiziaria – esclusiva nei confronti degli altri dicasteri che compongono la Curia romana e concorrente nei confronti dell'autorità ecclesiastica locale⁹ (in grado

⁷ L'art. 52 della Cost. ap. *Pastor bonus* stabilisce, è noto, che alla Congregazione per la Dottrina della Fede spetta giudicare «i delitti contro la fede [il corsivo è nostro: *n.d.a.*] e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei Sacramenti».

⁸ Sulla difficoltà, antecedentemente all'emanazione della normativa sui *delicta graviora*, di individuare in concreto le fattispecie criminose riservate alla Congregazione, cfr. JOAQUÍN LLOBELL, *Sulla promulgazione delle norme processuali proprie della Congregazione per la Dottrina della Fede in materia penale*, in *Ius Ecclesiae*, 1997, pp. 289 ss.

⁹ Le *Modifiche*, dopo aver stabilito, all'art. 8, §1, che «Congregatio pro Doctrina Fidei est Supremum Tribunal Apostolicum pro Ecclesia Latina necnon pro Ecclesiis Orientalibus Catholicis ad cognoscenda delicta articulis praecedentibus definita», precisano, all'art.16, che «Quoties Ordinarius vel Hierarcha notitiam saltem verisimilem habeat de delicto graviore, investigatione praevia peracta, eam significet Congregationi pro Doctrina Fidei quae, nisi ob peculiarium rerum adiuncta causam sibi advocet, Ordinarium vel Hierarcham ad ulteriora procedere iubet». In ordine a siffatta competenza della Congregazione, cfr. DAVIDE CITO, *Nota al m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela*, in *Ius Ecclesiae*, 2002, p. 323; VELASIO DE PAOLIS, *Norme de gravioribus delictis reservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, in *Periodica de re morali canonica liturgica*, 2002, pp. 296-300; PAOLO MONETA, *La giustizia nella Chiesa*, il Mulino, Bologna, 2002, p. 188. Riteniamo che la circostanza che la dottrina testé citata sia antecedente alla promulgazione delle *Modifiche* non infici la sua validità, dato che sul punto il disposto del *Sacramentorum sanctitatis* ha subito solo qualche lievissima modifica formale.

di appello, è noto, la Congregazione ha, invece, giurisdizione esclusiva)¹⁰, in ordine ai reati di apostasia, eresia e scisma è previsto che la stessa abbia competenza soltanto come tribunale di appello; ai sensi dell'art.2, §2, delle *Modifiche* la Congregazione svolge, con competenza esclusiva, unicamente il ruolo di giudice di secondo grado, giacché soltanto l'Ordinario è legittimato ad accertare in prima istanza, sia tramite procedimento giudiziario, sia extragiudizialmente, la colpevolezza, o meno, dell'imputato¹¹.

Le ragioni di siffatta peculiarità non sono facilmente individuabili, quantomeno *prima facie*. Probabilmente, ma si tratta di una nostra opinione, si è voluto sottolineare il ruolo dell'Ordinario nella repressione di comportamenti che si concretizzano: nel rifiuto, totale o parziale, del *depositum Fidei*, *depositum* della cui corretta conservazione da parte della comunità che gli è stata affidata il vescovo diocesano è direttamente responsabile¹²; in forme di lesione del rapporto di subordinazione che intercorre tra il fedele e l'autorità, e che impone il rispetto della potestà di Magistero e di giurisdizione di cui sono titolari sia il Pontefice, sia la Gerarchia locale, la quale, in comunione con l'universale primato papale, suscettibile di esplicarsi in via immediata nei confronti di qualunque membro della società ecclesiale, è chiamata a guidare in modo diretto ed immediato comunità di *christifideles* specificatamente individuate¹³.

Un'altra innovazione di non poco rilievo è rappresentata, lo abbiamo sottolineato *supra*, dall'estensione all'*ordo sacer* della tutela penale prevista originariamente solo per i sacramenti dell'Eucarestia e della Penitenza. Le *Modifiche* hanno introdotto tra i *delicta graviora* anche «l'attentata sacra ordinazione di una donna», prevedendo la pena della scomunica sia per la

¹⁰ Dopo aver sancito che relativamente ai *delicta graviora* esiste una giurisdizione concorrente dell'*Ordinarius* e della Congregazione, l'art. 16 delle *Modifiche* precisa: «firmo tamen, si casus ferat, iure appellandi contra sententiam primi gradus tantummodo ad Supremum Tribunal eiusdem Congregationis»; l'art. 20, poi, ribadisce la competenza esclusiva della Congregazione quale giudice di appello, affermando che «Supremum Tribunal Congregationis pro Doctrina Fidei iudicat in secunda instantia: 1° causas a Tribunalibus inferioribus in prima instantia iudicatas; 2° causas ab eodem Supremo Tribunali Apostolico in prima instantia definitas». Sulla funzione nomofilattica di siffatta competenza in secondo grado, cfr. PAOLO MONETA, *op. cit.*, pp. 188 s.

¹¹ L'art. 2, §2, delle *Modifiche* stabilisce che nei casi di apostasia, eresia o scisma «Ordinarii vel Hierarchae est...processum sive iudicalem in prima instantia sive per decretum extra iudicium agere, salvo iure appellandi seu recurrendi ad Congregationem pro Doctrina Fidei».

¹² Cfr. il can. 386, §2, del *C.I.C.*, secondo cui il vescovo diocesano ha il dovere di tutelare «l'integrità e l'unità della Fede»; sostanzialmente identico il can. 196, §2, del *C.C.E.O.*

¹³ Cfr. i cann. 391 e 392 del *C.I.C.*, relativi, è noto, al *munus regendi* di cui è titolare il vescovo diocesano, nonché il can. 209, ove si sottolinea la necessità che il fedele non ponga mai in essere atteggiamenti lesivi della *communio Ecclesiae* (di contenuto analogo i cann. 12, 191 e 201 del *C.C.E.O.*).

donna che riceve invalidamente il sacramento dell'ordine, sia per colui che attenta il conferimento¹⁴: a quest'ultimo può essere inflitta, qualora si tratti di un *clericus*, anche la pena ulteriore della dimissione¹⁵.

Si tratta di una fattispecie criminosa già prevista dall'ordinamento canonico¹⁶, ma non inclusa finora tra i delitti di particolare gravità: la sua esplicita menzione risponde certamente, come evidenziato anche dal Direttore della Sala stampa della S. Sede in un comunicato diramato contestualmente alla pubblicazione delle *Modifiche* sull'Osservatore Romano, ad esigenze di organicità e di completezza¹⁷, ma è stata dettata anche, almeno così ci pare, dall'intento di evidenziare ulteriormente attraverso un dato formale, la qualificazione come *delictum gravius*, che si aggiunge al rigore sostanziale della disciplina – ribadiamo che la pena edittale è la scomunica *latae sententiae* la cui remissione è riservata alla S. Sede –, la peculiare riprovazione del legislatore verso un crimine ritenuto fortemente lesivo della *communio Ecclesiae*. L'inclusione nella categoria dei *delicta graviora* sarebbe cioè anche una modalità per sottolineare l'elevatissima «pericolosità sociale» di talune condotte criminose e la conseguente necessità di un'azione, preventiva e repressiva, improntata alla massima severità.

2. (Segue) *Ampliamento di fattispecie criminose già previste: i delitti contro il sacramento della Penitenza; gli abusi sessuali commessi dai chierici a danno dei minorenni*

La disciplina del 2010, oltre ad aggiungere al novero dei crimini particolarmente gravi alcune ipotesi delittuose non menzionate dal *Sacramentorum sanctitatis*, e quindi oggetto in precedenza di regolamentazione autonoma, ha poi esteso, come è stato rilevato *supra*, l'ampiezza di due categorie di reati già contemplate dalla normativa sui *delicta graviora* antecedentemente alle *Modifiche* e cioè i delitti contro il sacramento della Penitenza e contro la morale (oltre ad apportare alcune lievi modifiche – o di ordine letterale, oppure inerenti alla sistematica della normativa – alla disciplina dei crimini

¹⁴ Così stabilisce l'art.5, nn. 1 e 2, delle *Modifiche*.

¹⁵ Cfr. l'art. 5, n. 3, delle *Modifiche*.

¹⁶ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Decreto generale* del 19 dicembre 2007, in *Acta Apostolicae Sedis*, 2008, p. 403.

¹⁷ Il comunicato *de quo* può leggersi su *L'Osservatore romano* del 16 luglio 2010. Nel comunicato si osserva che obiettivo della riforma è «ottenere una normativa complessiva più ordinata ed organica sui “delitti più gravi” riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede».

contro l'Eucaristia¹⁸). In entrambi i casi si è proceduto ad un ampliamento della tipologia di comportamenti qualificata come integratrice dell'elemento materiale del crimine.

Relativamente ai delitti riferentisi all'amministrazione della Penitenza, la riforma ha qualificato come *graviora* alcuni comportamenti illeciti in precedenza contemplati sì come delittuosi dalla disciplina canonica, codiciale od extracodificiale, ma non presi in considerazione dal legislatore del 2001 (ed in taluni casi non contemplati nemmeno dalle disposizioni integrative emanate tra il 2002 ed il 2003 – cfr. *supra*). Sono stati ricondotti, infatti, alla categoria dei crimini particolarmente gravi *contra sanctitatem Paenitentiae*: il comportamento di chi, non potendo amministrare validamente il sacramento in parola, ascolti comunque la confessione o tenti di impartire l'assoluzione¹⁹; il comportamento di chi, al di fuori delle ipotesi testé menzionate, simuli l'amministrazione del sacramento, oppure, dopo aver ascoltato validamente la confessione (l'autore del reato può essere, perciò, solo un presbitero od un vescovo), violi indirettamente – non rivelando esplicitamente cioè chi sia il peccatore e cosa abbia commesso, ma tenendo un comportamento, che può consistere in manifestazioni verbali, *in facta concludentia* e finanche in omissioni, dal quale i terzi siano in grado di desumere questi elementi – il dovere di mantenere il segreto circa l'identità del penitente e circa i peccati di cui questi si è macchiato²⁰ (la violazione diretta del sigillo sacramentale era già prevista dal *Sacramentorum sanctitatis*²¹).

A ciò si aggiunge l'ipotesi (già individuata da una delle statuizioni integratrici del *motu proprio* del 2001²²) in cui qualcuno, laico o chierico, per un qualsivoglia motivo registri, avvalendosi di qualunque ritrovato tecnologico, il colloquio intercorso tra confessore e penitente, oppure deliberatamente divulghi attraverso i *mass media*, dopo averlo registrato, il colloquio stesso: ciò sia se la confessione si riferisca a peccati realmente commessi, sia se abbia per oggetto eventi inventati dal falso penitente²³ (quest'ultima precisazione è

¹⁸ Cfr. l'art. 3 delle *Modifiche*.

¹⁹ Cfr. l'art. 4, §1, n. 2, delle *Modifiche*.

²⁰ Cfr. l'art. 4, §1, n. 5, delle *Modifiche*.

²¹ Cfr. l'art. 3, n. 3, delle *Normae*, cit., p. 316.

²² Cfr. *Decisioni di Giovanni Paolo II...*, cit., lett. b), p. 320.

²³ Cfr. l'art. 4, §2, delle *Modifiche*. Questo crimine era già stato disciplinato da un Decreto della Congregazione per la Dottrina della Fede, che sanzionava con la scomunica *latae sententiae* «quicumque quovis tecnico instrumento ea quae in Sacramentali Confessione, vera vel ficta, a se vel ab alio peracta, a confessario vel a poenitente dicuntur, captat, aut communicationis socialis instrumentis evulgat» (cfr. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Decreto* del 23 settembre 1988, in *Acta Apostolicae Sedis*, 1988, p. 1367).

dovuta probabilmente ad alcuni episodi, verificatisi negli ultimi anni, in cui dei giornalisti, allo scopo di condurre un'inchiesta circa il *modus operandi* del clero e circa la sua fedeltà, o meno, alle direttive pontificie, hanno assunto le vesti dei penitenti, raccontando, falsamente, di aver commesso dei peccati particolarmente gravi, concernenti generalmente la sfera sessuale, onde registrare la confessione, in particolar modo quanto detto dal chierico, e divulgarla poi nell'ambito di trasmissioni radiofoniche o televisive, oppure attraverso articoli sugli organi di stampa).

Relativamente ai *delicta contra mores*, le *Modifiche*, nel ribadire la peculiare gravità di qualunque crimine di ordine sessuale commesso da un *clericus* ai danni di un soggetto infradiciottenne, hanno compiuto un'analogica opera di ridefinizione in senso estensivo dell'elemento materiale del reato, opera che ha preso in considerazione sia il dato soggettivo costituito dalla vittima del reato, sia il dato oggettivo riferentesi alla fisionomia della condotta illecita. La nuova disciplina ha equiparato all'infradiciottenne l'individuo che abitualmente non sia nel pieno possesso delle facoltà intellettive e cognitive²⁴: di conseguenza, è stato qualificato *delictum gravius* il peccato contro il sesto comandamento del Decalogo posto in essere da un ecclesiastico insieme con un soggetto maggiorenne che presenti, però, un *imperfectus usus rationis*.

La disposizione in oggetto si presenta, almeno così ci pare, quale attuazione specifica, sia pure con qualche adattamento, del principio generale, sancito dalla normativa codiciale al can.99, secondo cui colui che usualmente manca di lucidità mentale è equiparato ai bambini, cioè a quei soggetti che ancora non hanno compiuto i sette anni²⁵: l'assimilazione tra le due tipologie di individui, stabilita dall'ordinamento canonico per impedire che a colui che è incapace di ragione vengano imputati gli effetti degli atti giuridici eventualmente posti in essere – non a caso la norma, nell'equipararlo all'infante, lo dichiara non responsabile delle proprie azioni – opera quindi in ambito penale al fine di tutelare in modo particolarmente rigoroso un soggetto ontologicamente «debole».

Nel fare applicazione del principio generale alla materia dei *delicta graviora* il legislatore del 2010 ha operato, però, alcuni adattamenti, tenendo conto delle peculiarità della fattispecie concreta da regolamentare. Le *Modifiche* (art. 6, §1, n. 1) hanno assunto, infatti, quale oggetto di equiparazione non la

²⁴ Cfr. l'art. 6, §1, n. 1, delle *Modifiche*, secondo cui «minori aequiparatur persona quae imperfecto rationis usu habitu pollet».

²⁵ Il can. 99 del *C.I.C.*, è risaputo, recita: «Chiunque manca abitualmente dell'uso di ragione, lo si ritiene non responsabile dei suoi atti ed è assimilato ai bambini» (di analogo tenore il can. 909, §3, del *C.C.E.O.*).

persona che manchi abitualmente dell'uso di ragione menzionata dal can.99, bensì l'individuo che di regola abbia un uso imperfetto delle capacità intellettive e cognitive²⁶, estendendo, rispetto alla previsione codiciale, l'ampiezza della categoria dei soggetti tutelati: sono stati presi in considerazione non solo gli individui del tutto carenti di *usus rationis*, ma anche quelli che, pur non essendo del tutto privi di ragione, non hanno una piena padronanza delle facoltà mentali (in effetti, se ci è consentito l'accostamento, tra il can.99 e l'art.6 delle *Modifiche* sembra intercorrere una differenza analoga a quella sussistente tra i numeri 1 e 2 del can.1095, numeri riferentisi rispettivamente, è risaputo, ai soggetti che mancano di sufficiente uso di ragione e a quelli che, pur avendo un sufficiente *usus rationis*, presentano un grave difetto di discrezione di giudizio).

Evidentemente, almeno così riteniamo, la particolare riprovazione nei confronti degli abusi sessuali perpetrati dai chierici ha indotto il legislatore ad estendere l'ampiezza della tipologia di soggetti ai cui danni può essere commesso il crimine di pedofilia. Dato che secondo l'ordinamento canonico affinché ricorra il reato *de quo* è sufficiente che il soggetto leso abbia meno di diciotto anni (sotto tale profilo il *Sacramentorum sanctitatis*, è noto, ha innovato rispetto al *Codex*, che prevedeva quale condizione di punibilità del chierico che la vittima avesse meno di sedici anni²⁷)²⁸, le *Modifiche* hanno genericamente equiparato ai minorenni i soggetti privi di piena lucidità mentale, senza che fosse necessario prendere in considerazione – come fa, invece, il can.99 dettato allo scopo di sottrarre le persone carenti di *usus rationis* alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni e che, pertanto, deve obbligatoriamente assumere quale parametro di riferimento gli infanti, cioè, è noto, i minori di sette anni²⁹ – alcuna età specifica.

3. (Segue) *La pedopornografia*

L'altra importante innovazione operata dalle *Modifiche* in ordine ai *delicta graviora contra mores* consiste nell'esplicita inclusione della cd. pedopor-

²⁶ Cfr. il testo del can.99 riportato *supra*, alla nota immediatamente precedente.

²⁷ La disciplina codiciale è contenuta nel can. 1395, §2, del *C.I.C.* (la norma non ha rispondenza nel *C.C.E.O.*).

²⁸ Cfr. l'art. 4 delle *Normae*, cit., *loc.ult.cit.*, che qualifica come crimine particolarmente grave il «*delictum contra sextum Decalogi praeceptum cum minore infra aetatem duodeviginti annorum a clerico commissum*»; siffatta statuizione è stata riprodotta nell'art. 6, §1, n. 1, delle *Modifiche*.

²⁹ Sulla nozione di infante, cfr. il can. 97, §2, del *C.I.C.* ed il can. 909, §2, del *C.C.E.O.*

nografia nella nozione di pedofilia ecclesiastica: l'art.6,§2, n. 2, ha previsto la punibilità del *clericus* che, avvalendosi di qualsiasi ritrovato tecnologico, acquisisca, detenga o divulghi, al fine di raggiungere o di fare raggiungere ad altri il piacere sessuale, immagini pornografiche aventi per oggetto minorenni; deve trattarsi, però, a differenza delle altre fattispecie comprese nel crimine di pedofilia, di individui minori di quattordici anni³⁰.

Il legislatore ha recepito l'orientamento dottrinale, formulato negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore del *Sacramentorum sanctitatis* e condiviso da alcune pronunce giurisprudenziali, nonché dalla prassi, secondo cui nel *delictum gravius contra mores* andava inclusa anche la detenzione, l'utilizzo e la cessione di materiale pornografico pedofilo (foto, filmati, etc.)³¹. La dottrina rilevava, invero, che l'ampiezza della terminologia utilizzata dal legislatore, il quale menzionava genericamente il *delictum contra sextum Decalogi praeceptum* (locuzione oggi ripetuta pedissequamente dalle *Modifiche*³²) di cui fosse stato vittima un infradiciottenne, assoggettava a sanzione una vastissima gamma di comportamenti, al cui interno andavano ricomprese non solo le fattispecie in cui l'intento criminoso fosse sfociato in un vero e proprio rapporto carnale, o comunque in un contatto fisico tra l'autore del reato e la vittima, ma anche le fattispecie in cui tale contatto fisico non si fosse verificato e l'abuso sessuale potesse definirsi semplicemente indiretto: si faceva l'esempio dell'ordinato *in sacris* che si eccitasse mostrando al minore materiale pornografico, o che solesse esibirsi nudo davanti allo stesso³³. Oggi il legislatore, qualificando espressamente come crimine particolarmente grave e riprovevole la pedopornografia, ha sancito in modo inequivoco che integra un *delictum gravius contra mores* anche la condotta del chierico che, senza porre in essere alcun atto sessuale, si sia «limitato» a reperire materiale

³⁰ L'art. 6, §1, n. 2, sanziona la «comparatio vel detentio vel divulgatio imaginum pornographicarum minorum infra aetatem quattuordecim annorum quovis modo et quolibet instrumento a clerico turpe patrata».

³¹ Cfr. CHARLES J. SCICLUNA, *Procedura e prassi presso la Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo ai delicta graviora*, in AA.VV., *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico* (a cura di DAVIDE CITO), Giuffrè, Milano, 2005, pp. 282 s.; ZBIGNIEW SUCHECKI, *La tutela penale dei minori presso la Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo ai delicta graviora*, in *Apolinaris*, 2006, p. 723 s., ove si osserva che «Secondo la prassi della CDF questo comportamento [il reperimento di materiale pedopornografico, qualunque ne siano le modalità, ad es., tramite internet: n.d.a.] rientra sotto il *delictum gravius* in parola». Per una nozione assai più circoscritta, cfr. *coram* Pinto, *Calaritana*, diei 26 novembre 1999, in *S.R.R. Dec.*, vol. XCI, dec. 138, n. 14, p. 729, secondo cui la violazione del sesto Comandamento richiede, comunque, il compimento della copula *secundum naturam*.

³² Cfr. *supra*, alla nota n. 28.

³³ Cfr. CHARLES J. SCICLUNA, *op.cit.*, *loc.cit.*; ZBIGNIEW SUCHECKI, *op. cit.*, p. 723.

pedopornografico per utilizzarlo direttamente, o per cederlo a terzi.

Né la portata dell'innovazione normativa può essere sminuita da un dato formale, ossia dal fatto che l'art.6 disciplini in due diversi numeri i delitti contro il sesto comandamento e l'ipotesi della pedopornografia³⁴. Si tratta, a nostro giudizio, di una categoria sostanzialmente unitaria, che ricomprende due fattispecie criminose riconducibili allo stesso delitto, cioè alla pedofilia ecclesiastica: la circostanza che le fattispecie in parola non siano contenute in un unico capoverso e che l'art. 6 utilizzi la locuzione *Delicta graviora contra mores*³⁵, lasciando intendere che oggetto di regolamentazione siano due reati del tutto autonomi, non è idonea ad annullare il dato obiettivo rappresentato dalla sostanziale unitarietà della condotta illecita, condotta che si estrinseca sempre e comunque in un crimine sessuale compiuto da un chierico con un minore coinvolto o nella sua fisicità, o solo virtualmente; il reato è unico ed è connotato dalla violazione del sesto precetto del Decalogo perpetrata, o materialmente, o solo idealmente, ai danni di un minore.

La sostanziale unitarietà della categoria *de qua* non è inficiata, a nostro parere, nemmeno dalla circostanza che la regolamentazione delle due fattispecie che la compongono non sia totalmente uniforme, ma presenti delle difformità, dato che le stesse sono dettate dall'esigenza di tenere conto di alcune differenze oggettive. Degna di nota appare la diversa individuazione del soggetto che può assumere la veste di vittima dell'abuso: mentre, lo ribadiamo, in linea generale affinché ricorra il delitto di pedofilia è sufficiente che la parte lesa sia infradiciottenne, la statuizione concernente specificatamente la pedopornografia prevede, perché la condotta possa essere qualificata illecita e, quindi, sanzionata, che il minore raffigurato nelle immagini abbia meno di quattordici anni.

Siffatta differenza è stata determinata, verosimilmente, dalla convinzione del legislatore che la pedopornografia sia un crimine la cui idoneità a ledere l'integrità fisiopsichica della vittima è senz'altro minore di quella che connota quei reati sessuali che si siano concretizzati in un contatto più diretto ed immediato tra abusante ed abusato: da qui la previsione di una soglia di età più bassa di quella al disotto della quale si considera ordinariamente sussistente il delitto di pedofilia.

La disposizione sulla pedopornografia, senz'altro dettata dall'intento, pienamente condivisibile, di estendere l'ampiezza della tipologia di compor-

³⁴ L'art. 6, §1, n. 1, è dedicato, infatti, alla violazione del sesto Comandamento, mentre il n. 2 dello stesso paragrafo tratta della pedopornografia.

³⁵ Cfr. l'art. 6, §1, delle *Modifiche*.

tamenti qualificabili *delicta graviora contra mores*³⁶, presenta comunque qualche imprecisione terminologica rilevabile, del resto, anche nelle legislazioni statali, come la dottrina penalistica secolare ha talvolta rilevato³⁷. Risulta non agevole, infatti, almeno questa è la nostra opinione, individuare le ragioni che hanno indotto il riformatore del 2010 a distinguere, pur ritenendole entrambe punibili, «l’acquisizione» del materiale pedopornografico dalla sua «detenzione»³⁸: appare ovvio, invero, che per detenere qualcosa occorre averla in precedenza acquisita, sicché nella condotta illecita della detenzione è automaticamente ricompreso, a nostro giudizio, il comportamento, necessariamente antecedente sotto il profilo logico e cronologico, consistente nel reperimento delle immagini pedopornografiche.

Siffatta ridondanza terminologica è stata determinata, probabilmente, dalla volontà della S. Sede di evitare che una fisionomia eccessivamente ristretta del crimine di pedopornografia potesse consentire all’autore di una condotta sostanzialmente illecita di sfuggire ai rigori della legge penale eccependo che i fatti commessi non fossero oggetto di previsione normativa³⁹: la scrupolosità del legislatore si è tradotta in una classificazione eccessivamente analitica delle azioni punibili.

Appare comunque assai opportuno che l’ordinamento canonico abbia deciso, alla stregua di quanto stabilito da diverse legislazioni secolari, di classificare fra i delitti particolarmente gravi anche un comportamento, la detenzione di immagini pedopornografiche, che, invece, per le sue caratteristiche oggettive

³⁶ Ci sembra opportuno sottolineare, comunque, che la nozione di pornografia, e, conseguentemente, di pedopornografia, non è univoca. Con riferimento alla difficoltà di individuare l’esatto contenuto attribuito alla nozione *de qua* dalla legislazione secolare, cfr., per tutti, ANGELO MANGIONE, *La tutela penale del minore da violenze, abusi e sfruttamento a sfondo sessuale*, in AA.Vv., *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo* (a cura di ANGELO PENNISI), Giuffrè, Milano, 2004, pp. 217 s., il quale evidenzia l’esistenza di due orientamenti dottrinali: quello cd. restrittivo, secondo cui può definirsi pornografico esclusivamente il materiale diretto a riprodurre «atti e fatti aventi chiara natura sessuale compiuti “con” o “su” minore»; quello cd. estensivo, che include nella nozione di pornografia qualunque immagine o spettacolo «che riproduca, o in cui si rappresenti o esibisca, un organo genitale al fine di sollecitare l’istinto sessuale». Crediamo che la stessa incertezza possa essere riferita alla legislazione canonica.

³⁷ Cfr. *ivi*, pp. 229-231, ove, con riferimento all’art. 600 *quater* del codice penale italiano, che punisce il comportamento di chi «si procura o detiene materiale pornografico», si sottolinea come sia difficile distinguere le due azioni, dato che si può disporre solo di qualcosa che ci si è previamente procurata. Cfr. anche BARTOLOMEO ROMANO, *Pedofilia*, in *Dig. disc. penal., Aggiornamento*, Utet, Torino, 2004, pp. 603 ss.

³⁸ Cfr. il testo dell’art. 6, §1, n. 2, delle *Modifiche* riportato *supra*, alla nota n. 30.

³⁹ Sottolinea come le *Modifiche* siano dirette a rendere più agevole la repressione dei *delicta graviora*, in specie della pedofilia ecclesiastica, il comunicato diramato dalla Sala stampa della S. Sede (cfr. *L’Osservatore romano* del 16 luglio 2010).

– assenza di qualsiasi contatto fisico tra l'autore della condotta ed il minore, afferenza a luoghi strettamente connessi con la sfera più intima e riservata della persona (il materiale pornografico viene detenuto, di regola, nel proprio domicilio) – per lungo tempo è stato ritenuto estraneo all'ambito giuridico e, di conseguenza, suscettibile di una valutazione negativa esclusivamente sotto il profilo etico⁴⁰: è stata così ribadita l'assoluta necessità che il clero si astenga da qualsiasi azione che possa, anche solo indirettamente ed in via mediata, configurarsi come un abuso sessuale nei confronti di un minorenne.

Pienamente condivisibile appare altresì la scelta di sanzionare anche la condotta del chierico che divulghi il materiale pedopornografico: l'ordinato *in sacris* che trasmetta a terzi, privandosene o, ipotesi più frequente, data la diffusione e la semplicità di utilizzo delle moderne tecnologie telematiche, duplicandole, le immagini pedopornografiche di cui è volutamente venuto in possesso contribuisce ad alimentare un «mercato», quello della pornografia minorile, intrinsecamente e strutturalmente lesivo dei più elementari diritti della persona e viene inequivocabilmente meno, perciò, ai doveri propri del sacerdozio ministeriale finalizzato alla diffusione ed al mantenimento della vera Fede in un'ottica di rispetto e di promozione della persona umana⁴¹. Il legislatore canonico, analogamente a quanto disposto da numerosi ordinamenti statali, tra cui quello italiano⁴², ha voluto punire quei soggetti (appartenenti al clero) che con il loro comportamento incentivano il «consumo» di materiale pornografico prodotto attraverso lo sfruttamento sessuale di minori (infraquattordicenni, secondo quanto disposto dalle *Modifiche* – cfr. *supra*).

4. *Profili di diritto processuale: la prescrizione*

Un'altra innovazione non priva di significatività consiste nell'allungamento del termine di prescrizione. Secondo la nuova normativa sui *delicta graviora*,

⁴⁰ Cfr., al riguardo, le considerazioni formulate da ANGELO MANGIONE, *op. cit.*, p. 228.

⁴¹ Assai significativi appaiono i cann. 287, §1, ove si individua come dovere proprio dei chierici quello di contribuire al mantenimento «della pace e della concordia fondate sulla giustizia», e 747, §2, del C.I.C., secondo cui rientra nel *munus docendi* la formulazione di giudizi e valutazioni su qualunque argomento quando ciò sia richiesto da esigenze attinenti alla *salus animarum* od alla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo (sostanzialmente identici i cann. 384, §1, e 595, §2, del C.C.E.O.). Sulla interrelazione esistente tra l'evangelizzazione e la tutela della dignità della persona umana, cfr. LORENZO SPINELLI-GIUSEPPE DALLA TORRE, *Il diritto pubblico ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II*, Giuffrè, Milano, 1985, *passim*.

⁴² Sottolinea come obiettivo della legislazione penale italiana sia punire non solo quanti «offrono» il materiale pedopornografico, ma anche coloro che lo «consumano» ANGELO MANGIONE, *op. cit.*, p. 228 s.

infatti, l'azione penale si estingue decorsi venti anni dalla commissione del reato⁴³: è stato previsto, cioè, un lasso di tempo doppio rispetto a quello stabilito dal *Sacramentorum sanctitatis*, che, è risaputo, aveva individuato un termine di prescrizione decennale⁴⁴.

Le *Modifiche*, pur non recependo le indicazioni provenienti da quella parte della dottrina fautrice dell'idea che il particolare sfavore dell'ordinamento verso i crimini in parola dovesse tradursi nella loro imprescrittibilità⁴⁵, hanno reso così ancora più evidente la difformità esistente, in proposito, tra la generalità dei crimini, relativamente ai quali la prescrizione interviene, in base alle disposizioni codiciali, entro tre anni – termine che per alcuni reati, considerati di particolare «pericolosità sociale», viene prolungato dal *Codex* a cinque⁴⁶ –, ed i *delicta graviora* punibili entro un arco di tempo ben più lungo.

La circostanza che il termine di prescrizione inerente ai crimini riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede sia quattro volte più ampio di quello massimo previsto, sia dal Codice latino, sia dal Codice delle Chiese orientali, in ordine a reati considerati particolarmente riprovevoli, quali l'omicidio, il procurato aborto, il sequestro di persona⁴⁷, costituisce la riprova del fatto che i *delicta graviora* costituiscono una categoria a sé stante, distaccata dalla generalità degli altri reati in virtù della rilevanza del bene giuridico offeso, ritenuto dall'ordinamento canonico meritevole di particolare tutela e destinatario, conseguentemente, di una normativa, sostanziale e processuale, di diritto singolare: il legislatore, nel ribadire la decisione, presa nel 2001, di assoggettare i reati in parola ad un termine di prescrizione eccezionale, ha compiuto una scelta dotata indubbiamente di valore sostanziale, ma che è stata influenzata anche dalla volontà di trasmettere alla comunità ecclesiale l'indicazione che determinati valori, quale, appunto, il diritto del minore a non subire lesioni della propria integrità fisio-psichica, usufruiscono di peculiari guarentigie; del resto, la dottrina secolare non ha mancato di rilevare che al diritto penale non sono estranee, specialmente quando il reato sanzionato è percepito dalla collettività come particolarmente efferato, connotazioni «simboliche»⁴⁸.

⁴³ Cfr. l'art. 7, §1, delle *Modifiche*.

⁴⁴ Cfr. l'art. 5, §1, delle *Normae*, cit., *loc.ult.cit.*

⁴⁵ Cfr. DAVIDE CITO, *La prescrizione in materia penale*, in AA.VV., *Processo penale...*, cit., pp. 232 s.; CHARLES J. SCIULONA, *op. cit.*, p. 284.

⁴⁶ Cfr. il can. 1362, §1, del *C.I.C.* (analogo il can. 1152, §2, del *C.C.E.O.*).

⁴⁷ Cfr. il combinato disposto dei cann. 1362, §1, n. 2, 1394, 1395, 1397 e 1398 del *C.I.C.* (simile il contenuto dei cann. 1152, §2, n. 2, 1450 e 1453 del *C.C.E.O.*).

⁴⁸ Cfr. ANGELO MANGIONE, *op. cit.*, p. 224.

Le *Modifiche* hanno mantenuto ferma una peculiarità che differenzia, in ordine alla prescrizione, il regime giuridico della pedofilia ecclesiastica da quello concernente gli altri *delicta graviora*: l'individuazione del *dies a quo*, che nel caso di abusi sessuali commessi da un chierico a danno di un minore si identifica non con il giorno della commissione del reato, come previsto ordinariamente dalla disciplina codiciale⁴⁹, nonché dalla stessa normativa sui crimini riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede⁵⁰, bensì con il giorno in cui la vittima ha compiuto il diciottesimo anno di età⁵¹.

Va sottolineato, comunque, che siffatta peculiarità non concerne, logicamente, la fattispecie della pedopornografia in ordine alla quale la *praescriptio* decorre, in conformità ai principi generali, dal momento di attuazione della condotta criminosa⁵². È evidente, infatti, che qualora il delitto consista nella acquisizione, detenzione o divulgazione di materiale pornografico avente per oggetto un infraquattordicenne (secondo quanto stabilito dalle *Modifiche* – cfr. *supra*), il parametro di riferimento ai fini del calcolo della prescrizione non possa essere rappresentato dall'età della vittima, la cui identità nel caso della pedopornografia resta sovente sconosciuta, sicché già l'accertamento della sussistenza, o meno, del reato – che può ritenersi compiuto, lo ribadiamo, solo se il soggetto leso ha meno di quattordici anni – è talvolta non semplice ed implica anche l'utilizzo di dati empirici, quali la fisionomia od il grado di sviluppo fisico del minore, desunti dalle immagini pornografiche; conseguentemente, risulterebbe *a fortiori* impossibile rapportare la prescrizione al momento del raggiungimento della maggiore età.

La disciplina in parola ha poi recepito, inserendola organicamente nella regolamentazione dei *delicta graviora*, una statuizione avente per oggetto la possibilità di perseguire il reo anche quando il termine di prescrizione sia ormai decorso⁵³. Siffatta facoltà, spettante esclusivamente alla Congregazione per la Dottrina della Fede, era già stata prevista da una delle norme promulgate

⁴⁹ Cfr. il can. 1362, §2, del C.I.C. (pressoché identico il can. 1152, §3, del C.C.E.O.).

⁵⁰ Cfr. l'art. 7, §2, delle *Modifiche*.

⁵¹ Cfr. l'art. 7, §2, delle *Modifiche*, che, dopo aver stabilito come principio generale che il *dies a quo* va identificato con il momento in cui l'azione delittuosa è stata compiuta, specifica che relativamente alle violazioni del sesto Comandamento commesse da un chierico a danno di un minore «*praescriptio decurrere incipit a die quo minor duodevicesimum aetatis annum explevit*»; il principio era stato introdotto dal *Sacramentorum sanctitatis* (cfr. l'art. 5, §2, delle *Normae*, cit., p. 316).

⁵² Cfr. l'art. 7, §2, delle *Modifiche*.

⁵³ Cfr. l'art. 7, §1, delle *Modifiche*, che «*pro singulis casibus*» riconosce alla Congregazione per la Dottrina della Fede la facoltà di consentire l'esercizio dell'azione penale anche dopo che sia decorso il termine di prescrizione.

da Giovanni Paolo II tra il novembre 2002 ed il febbraio 2003 allo scopo di integrare il *Sacramentorum sanctitatis*⁵⁴: le *Modifiche*, elaborate, tra l'altro, allo scopo di razionalizzare e sistematizzare la regolamentazione dei reati di peculiare gravità, l'hanno accolta all'interno del *corpus* normativo, ribadendo così la volontà della S. Sede di agevolare il più possibile la punizione dei *clerici* autori di abusi sessuali; la disposizione in parola è stata determinata fondamentalmente, almeno così riteniamo, dall'esigenza di evitare che qualora l'abusato avesse tardato a denunciare l'abusante – è risaputo che, in conseguenza della giovane età, o di un comprensibile sentimento di vergogna, spesso la vittima formula le proprie accuse a distanza di anni dal verificarsi del crimine –, il colpevole potesse sottrarsi alla sanzione⁵⁵.

La norma, applicabile genericamente a tutti i *delicta graviora*, sarebbe stata elaborata, cioè, con riferimento precipuo alla pedofilia ecclesiastica, che tra tutti i reati di particolare gravità è senz'altro quello che suscita all'interno della comunità ecclesiale il maggiore allarme. Tra l'altro, ci sembra che rispetto alla disciplina previgente la normativa del 2010 estenda ulteriormente la possibilità di derogare al termine di prescrizione: in origine l'utilizzo della facoltà in parola da parte della Congregazione era subordinato ad una esplicita richiesta dell'autorità vescovile⁵⁶, mentre invece la disposizione attualmente in vigore non fa più menzione della necessità di un'apposita istanza, rendendo ammissibile, a nostro parere, che la prerogativa *de qua* venga esercitata anche di ufficio.

5. (Segue) *Derogabilità delle garanzie procedurali e diritto al cd. giusto processo*

L'intento di dare organicità alla legislazione ed al tempo stesso di ribadire la singolarità del regime giuridico dei *delicta graviora* dà altresì ragione di quanto disposto dal riformatore circa ulteriori profili di ordine processuale.

⁵⁴ Cfr. *Decisioni di Giovanni Paolo II...*, cit., *lett a*), *loc.ult.cit.*

⁵⁵ Critico nei confronti dell'attribuzione alla Congregazione della facoltà in parola appare DAVIDE CRO, *op. ult. cit.*, *loc.cit.*, il quale rileva come la derogabilità della norma relativa alla prescrizione «possa diffondere la sensazione di un uso arbitrario della potestà, nonostante i motivi che hanno spinto ad una tale decisione siano certamente dettati dalla necessità di poter intervenire in modo efficace di fronte a situazioni gravissime e scandalose». Cfr. anche ANDREA BETTETINI, *Diritto alla tutela giurisdizionale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoe Chiesa.it), ottobre 2010, pp. 8-9.

⁵⁶ Cfr. *Decisioni di Giovanni Paolo II...*, cit., *lett a*), *loc.ult.cit.*, ove si fa esplicito riferimento alla necessità di una istanza, corredata dall'indicazione delle motivazioni, presentata dall'autorità episcopale.

Le *Modifiche* hanno ribadito, innanzitutto, la possibilità, introdotta da una integrazione del *Sacramentorum sanctitatis* disposta nel 2003⁵⁷, che la Congregazione per la Dottrina della Fede conceda la dispensa dall'obbligo di ricorrere al *processus iudicialis*, rendendo lecita così l'inflizione della pena per via amministrativa⁵⁸.

Sono state recepite, invero, entrambe le ipotesi in cui, ai sensi della disciplina previgente, la *facultas dispensandi* poteva essere esercitata: quando appaia palese la colpevolezza dell'imputato ed il delitto commesso risulti particolarmente riprovevole, sicché la fattispecie può essere deferita direttamente al Pontefice affinché emani il provvedimento di dimissione del chierico⁵⁹ (si presuppone, quindi, che il reo sia un ordinato *in sacris*, il che rafforza la percezione che la normativa *de qua* sia stata dettata soprattutto per reprimere la pedofilia ecclesiastica connotata, appunto, dal fatto che l'autore della condotta illecita è necessariamente un *clericus*); quando la Congregazione ritenga – siffatta valutazione può essere effettuata *ex officio*, o, invece, essere formulata su istanza dell'*Ordinarius loci* – che sia più opportuno giudicare l'accusato tramite il procedimento penale amministrativo⁶⁰ – si sottolinea, comunque, che l'Ordinario potrà infliggere una pena espiatoria perpetua solo previa autorizzazione della Congregazione (il riferimento generico alle pene perpetue segna una, assai condivisibile, novità rispetto alla norma precedente, che subordinava al mandato della Congregazione esclusivamente la comminazione della *dimissio*⁶¹) –.

Non sono state ritenute fondate, quindi, le preoccupazioni avanzate da quella parte della dottrina secondo cui le statuizioni in esame, derogatrici

⁵⁷ Cfr. *ivi*, lett. d), p. 321.

⁵⁸ Cfr. l'art. 21, §2, delle *Modifiche*. Sulle due diverse modalità, giudiziaria ed amministrativa, attraverso cui nell'ordinamento canonico può essere inflitta la pena e, soprattutto, sulla loro diversa natura, cfr. GIUSEPPE DI MATTIA, *La procedura penale giudiziaria e amministrativa nel CCEO e nel CJC. Riflessioni comparative*, in *Apollinaris*, 1996, pp. 79 ss.; PAOLO MONETA, *op. cit.*, pp. 175-186; PIERLUIGI RONZANI, *La pena ecclesiale*, Cedam, Padova, 2004, pp. 141-180.

⁵⁹ Cfr. l'art. 21, §2, n. 2, delle *Modifiche*. Va rilevato che una procedura analoga è prevista anche dal provvedimento con cui il 30 gennaio 2009 il Pontefice ha attribuito alla Congregazione per il Clero alcune «facoltà speciali» (cfr. *Il regno-documenti*, 13/2009, pp. 392-396); tra siffatte facoltà rientra, invero, anche quella di chiedere la dimissione *ex officio* di quei chierici che si siano resi autori di gravi violazioni del sesto precetto del Decalogo. In ordine alle «facoltà speciali» attribuite alla Congregazione per il Clero, cfr. JUAN IGNACIO ARRIETA, *L'influsso del Cardinal Ratzinger nella revisione del sistema penale canonico*, in *Civiltà Cattolica*, 2010, pp. 438-440.

⁶⁰ Cfr. l'art. 21, §2, n. 1, delle *Modifiche*.

⁶¹ Cfr. *Decisioni di Giovanni Paolo II...*, cit., lett. d), loc. ult. cit., secondo cui l'Ordinario «nel caso sia del parere di procedere alla *dimissio* [il corsivo è nostro: *n.d.a.*] del reo, dovrà chiedere alla CDF la comminazione di detta pena per decreto».

del principio codiciale in base al quale l'irrogazione delle pene perpetue, tra cui rientra senz'altro la dimissione, richiede necessariamente che la colpevolezza dell'accusato venga acclarata attraverso il procedimento giudiziario⁶², potrebbero compromettere il diritto dell'imputato ad essere sottoposto ad un «giusto processo»⁶³ contraddistinto dalla imparzialità e terzietà dell'organo giudicante, dalla possibilità di esercitare il diritto di difesa, dalla facoltà di avvalersi dei mezzi di impugnazione⁶⁴.

La tendenza all'«amministrativizzazione» del giudizio penale risulta ulteriormente confermata da un'altra disposizione – anch'essa volta ad attribuire unitarietà alla disciplina dei *delicta graviora*, inserendo in un unico testo normativo prescrizioni precedentemente prive di qualsiasi collegamento organico, in quanto frutto di interventi legislativi del tutto autonomi l'uno dall'altro – in base alla quale avverso qualunque atto amministrativo singolare promanante dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, cioè avverso qualunque provvedimento di condanna adottato in via amministrativa, non è possibile esperire alcun mezzo di impugnazione all'infuori del ricorso gerarchico alla Congregazione stessa⁶⁵: viene esclusa, in particolare, la facoltà di presentare

⁶² Cfr. il can. 1342, §2, del *C.I.C.* (parzialmente simile il can. 1402, §2, del *C.C.E.O.*).

⁶³ Com'è noto, il can. 221, §§2 e 3, del *C.I.C.* stabilisce che «I fedeli hanno anche il diritto, se sono chiamati in giudizio dall'autorità competente, di essere giudicati secondo le disposizioni di legge, da applicare con equità. I fedeli hanno il diritto di non essere colpiti da pene canoniche se non a norma di legge» (la disposizione è riprodotta quasi pedissequamente nel can. 24 del *C.C.E.O.*). In dottrina, cfr. JOAQUÍN LOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, in *Ius Ecclesiae*, 2004, pp. 374 e 381; ID., *Il diritto e il dovere al processo giudiziale nella Chiesa. Note sul Magistero di Benedetto XVI circa la necessità di «agire secondo ragione» nella riflessione ecclesiale*, *ivi*, 2007, pp. 55 ss., ove si pone in risalto la rilevanza, giuridica e pastorale, del diritto-dovere al giusto processo e la sua piena vigenza all'interno dell'ordinamento canonico.

⁶⁴ Cfr. JOAQUÍN LOBELL, *Contemperamento...*, cit., p. 372; FRANS DANEELS, *L'imposizione amministrativa delle pene e il controllo giudiziario sulla loro legittimità*, in AA.VV., *Processo penale...*, cit., pp. 289 ss.; ZBIGNIEW SUCHECKI, *Considerazioni sull'infissione della pena in alcune fattispecie concrete*, *ivi*, pp. 384-388; ANDREA BETTETINI, *op.cit.*, p. 9. Cfr. anche ANTONIO CALABRESE, *La procedura stragiudiziale penale*, in AA.VV., *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1992, pp. 280 s., il quale osserva che «La via giudiziaria è avvantaggiata dal fatto che permette la difesa tecnica, e quindi il dibattito, con la prospettiva di un giudizio più equilibrato su tutto il processo». Sulla possibilità che il religioso accusato di pedofilia venga dimesso dall'istituto di appartenenza tramite una procedura meramente amministrativa, cfr. VELASIO DE PAOLIS, *Irregolarità e sanzioni penali*, in *Periodica de re morali canonica liturgica*, 1999, pp. 721-724; CHARLES J. SCICLUNA, *op. cit.*, pp. 286-288.

⁶⁵ Cfr. l'art. 27 delle *Modifiche*, secondo cui gli atti amministrativi singolari emanati dalla Congregazione possono essere impugnati tramite «recursus, intra terminum peremptorium sexaginta dierum utilium interpositus, ad Congregationem Ordinariam eiusdem Dicasterii seu Feriam IV quae videt de merito ac de legitimitate».

ricorso giudiziario al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica⁶⁶.

Le prescrizioni in oggetto configurano una procedura che, sia in primo grado, sia in grado di appello, appare dotata di natura meramente amministrativa: è stato disatteso, perciò, l'orientamento secondo cui in tal modo si corre il pericolo di compromettere la parità di posizione tra accusa e difesa, vulnerando il diritto dell'imputato al cd. giusto processo⁶⁷.

Fra l'altro, a nostro giudizio, l'impossibilità di adire la Segnatura Apostolica potrebbe vanificare in concreto un'importante statuizione contenuta nel *Sacramentorum sanctitatis* e ribadita dalle *Modifiche*, e cioè quella che prevede che le sentenze pronunciate dalla Congregazione non debbano essere approvate specificatamente dal Pontefice⁶⁸. Scopo di siffatta prescrizione è escludere l'applicabilità del principio «prima Sedes a nemine iudicatur»⁶⁹ e, conseguentemente, consentire che le pronunce emanate dalla Congregazione possano essere sottoposte al giudizio di appello davanti alla Congregazione stessa⁷⁰; se le sentenze in oggetto venissero confermate dall'autorità papale, nessun riesame sarebbe ammissibile, data l'impossibilità di esperire gravami avverso i provvedimenti, amministrativi o giudiziari, riconducibili in via diretta ed immediata alla potestà primaziale del Pontefice.

Il combinato disposto delle norme sulla possibilità di infliggere pene perpetue, inclusa la *dimissio*, attraverso la procedura amministrativa e sulla inammissibilità del ricorso giudiziario al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, precludendo al soggetto che sia stato ritenuto colpevole tramite decreto di ottenere che un organo giudiziario verifichi la legittimità, *in de-*

⁶⁶ L'art. 27 delle *Modifiche*, dopo aver sancito l'ammissibilità del ricorso gerarchico, precisa che è precluso «quovis ulteriore recursu de quo in art. 123 Constitutionis Apostolicae *Pastor bonus* [corsivo nel testo: *n.d.a.*]»; l'art. 123 della *Pastor bonus* contempla la possibilità di impugnare i provvedimenti amministrativi tramite ricorso giudiziario al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. La preclusione del ricorso giudiziario era già contenuta in una statuizione emanata ad integrazione del *Sacramentorum sanctitatis* (cfr. *Decisioni di Giovanni Paolo II...*, cit., lett. f), loc. ult. cit.).

⁶⁷ Cfr. JOAQUÍN LLOBELL, *op. ult. cit.*, pp. 383 s., ove si rileva che «Questo endogeno e limitato sistema d'impugnazione amministrativa del provvedimento della Congregazione implica un significativo affievolimento del diritto al doppio grado di giurisdizione riguardo alla più radicale pena nei confronti di un chierico, quella della dimissione dallo stato clericale. Detta situazione di lesione del diritto all'equo processo desta non poche perplessità».

⁶⁸ Cfr. l'art. 8, §3, delle *Modifiche*, secondo cui le sentenze della Congregazione «Summi Pontificis approbationi non subiciuntur». Il principio era già contenuto nell'art. 6, §3, delle *Normae*, cit., p. 317.

⁶⁹ Cfr. il can. 1404 (il can. 333, §3, specifica che «Contro la sentenza o il decreto del Romano Pontefice non si dà appello, né ricorso»); disposizioni identiche sono contenute nei cann. 45, §3, e 1058 del C.C.E.O.

⁷⁰ Cfr. gli artt. 16 e 20 delle *Modifiche*, dai quali emerge inequivocabilmente che, sia per le cause decise in primo grado dal Tribunale diocesano, sia per le cause avvocate dalla Congregazione, l'unico giudice di appello è la Congregazione stessa.

cernendo ed *in procedendo*, del provvedimento amministrativo di condanna, potrebbe ridurre notevolmente la portata pratica della previsione di un doppio grado di giurisdizione, rendendo lecita la punizione di un *fidelis* che né in primo grado, né in grado di appello ha potuto avvalersi delle garanzie proprie del procedimento giurisdizionale: ciò in grave violazione, almeno così ci pare, del diritto di difesa⁷¹.

La preoccupazione di far sì che all'imputato di un *delictum gravius*, incluso il chierico accusato di pedofilia, venga comunque garantito un «giusto processo» non è stata però estranea al legislatore del 2010, che ha cercato di contemperare l'esigenza di punire celermente e con il massimo rigore i crimini qualificati dall'ordinamento come particolarmente riprovevoli, primi fra tutti gli abusi sessuali a danno dei minori, con il rispetto delle situazioni giuridiche attive garantite dal *Codex* a tutti i *christifideles*. Lo dimostra la circostanza che, nel confermare la possibilità che il Pontefice infligga *ex officio* la pena della dimissione dallo stato clericale (cfr. *supra*)⁷², sia stato specificato che ciò potrà avvenire solo qualora all'imputato – che deve apparire palesemente responsabile di aver compiuto un delitto di particolare efferatezza – sia stato comunque assicurato l'esercizio del diritto di difesa⁷³. Questa precisazione, assente nella disciplina preesistente, denota, almeno così ci pare, come il legislatore canonico abbia tentato di raggiungere un (difficile) equilibrio tra la realizzazione dell'*utilitas publica*, che esige la punizione del colpevole ed il ripristino dell'ordine giuridico leso dal *delictum gravius*, e la salvaguardia dei diritti dei singoli⁷⁴.

⁷¹ Cfr. JOAQUÍN LLOBELL, *op. ult.cit.*, p. 374, il quale rileva la necessità «che la via amministrativa sia sottoposta al controllo giudiziario, almeno della legittimità del provvedimento, da parte di un tribunale indipendente, essendo il contenzioso amministrativo “chiave di volta” del sistema della tutela dei diritti»; ANDREA BETTETINI, *Il diritto a un'adeguata tutela giurisdizionale (can.221) e il processo penale canonico per i 'delicta graviora'*, in *Dir.eccl.*, 2008, pp. 121-123. Sul rapporto dialettico intercorrente tra l'esercizio della funzione amministrativa da parte della Gerarchia e l'esigenza di assicurare l'effettività delle situazioni giuridiche attive garantite al *christifidelis* dalla normativa codiciale, cfr. le considerazioni formulate da GAETANO LO CASTRO, *Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, Giuffrè, Milano, 1985, *passim*.

⁷² Sull'istituto della dimissione *ex officio*, cfr. PIERO AMENTA, *La dispensa dagli obblighi della sacra ordinazione e la perdita dello stato clericale*, in *Periodica de re morali canonica liturgica*, 1999, p. 336 s.; ID., *Il rescritto di dispensa dagli obblighi dello stato clericale nell'ambito dell'attività amministrativa della Chiesa*, *ivi*, pp. 496-498. Cfr. anche RAFFAELE COPPOLA, *La non esigibilità nel diritto penale canonico*, Cacucci Editore, Bari, 1992, *passim*.

⁷³ Cfr. l'art. 21, §2, n. 2, delle *Modifiche*, ove si sottolinea che il provvedimento di dimissione potrà essere emanato «data reo facultate sese defendendi».

⁷⁴ Sulla necessità di contemperare l'interesse pubblico alla repressione dei *delicta* con l'esigenza di rispettare le garanzie individuali, cfr. JOAQUÍN LLOBELL, *op.ult.cit.*, pp. 363 ss.; ID., *Il diritto...*, cit., pp. 72 s., secondo cui «molto si è riflettuto sulla necessità di trovare il giusto equilibrio fra la tutela

Considerazioni analoghe possono essere svolte relativamente ad un'altra statuizione inerente alle facultà spettanti alla Congregazione per la Dottrina della Fede. La normativa del 2010, nel reiterare il principio secondo cui la Congregazione può sanare eventuali violazioni delle norme meramente procedurali che siano state commesse dai tribunali inferiori, ha subordinato anche l'esercizio di siffatta prerogativa al rispetto del diritto di difesa dell'imputato⁷⁵, ribadendo così la centralità di questa situazione giuridica attiva: la *facultas dispensandi* non potrebbe esplicarsi qualora l'inosservanza delle leggi processuali si fosse tradotta in un *vulnus* del diritto dell'accusato di agire e resistere, e, quindi, in una violazione del principio del contraddittorio.

La riforma ha voluto evitare che la disposizione in esame potesse configurarsi quale espressione di un *favor accusatoris*, *favor* ritenuto dalla dottrina canonistica (oltre che da quella secolare) inammissibile, perché radicalmente contrastante con i principi di diritto naturale relativi alla tutela dell'imputato⁷⁶:

dei diritti del singolo e quelli della comunità da parte dei sacri pastori, cioè sul diritto-dovere al giusto processo»; ANTONIO S. SANCHEZ GIL, *Il principio in dubio pro reo nel diritto penale canonico. La perenne attualità di un'antica regola giuridica*, in AA.VV., *Processo penale...*, cit., p. 650, ove, dopo aver puntualizzato che «la prudenza pastorale non può essere separata dalla prudenza *iuris*, la quale consiglia di seguire la via giudiziale nelle cause di natura penale», si sottolinea la necessità che l'ordinamento canonico rispetti appieno il principio della presunzione di innocenza, in base al quale «ogni uomo accusato di un delitto non può essere dichiarato colpevole, né punito, sino alla condanna definitiva, dopo che la sua colpevolezza sia stata accertata al di là di ogni ragionevole dubbio *in un giusto processo* [il corsivo è nostro: *n.d.a.*] in cui abbia avuto la reale possibilità di difendersi».

⁷⁵ Cfr. l'art. 18 delle *Modifiche*, secondo cui la violazione di una norma meramente procedurale potrà essere sanata «salvo iure defensionis». Il riformatore ha così modificato la norma originaria (cfr. *Decisioni di Giovanni Paolo II...*, cit., lett. e), p. 321), che, nell'attribuire alla Congregazione la facultà in parola, non faceva alcuna menzione della necessità di rispettare comunque il diritto di difesa.

⁷⁶ Cfr. PIETRO MILITE, *Utrum «pedofilia» irregularitas «ex delicto» est? Et, quatenus affirmative, indolem poenae habet an non?*, in *Apollinaris*, 2003, pp. 475 ss.; JOAQUÍN LLOBELL, *Contemperamento...*, cit., p. 371; ID., *Il diritto...*, cit., p. 73, ove si rileva come non sia «giusto tentare di porre rimedio a questa negligenza e passività [secondo l'Autore, sovente i vescovi non avrebbero represso con il dovuto rigore i crimini sessuali posti in essere dai chierici a danno dei minori: *n.d.a.*] con una successiva ingiustizia di segno opposto: una sorta di aspra e frettolosa reazione (la cosiddetta "tolleranza zero" a scapito delle esigenze del diritto al giusto processo) che, talvolta, porta ad identificare, almeno di fatto, l'atto di accusa...con la condanna»; ANGELO URRU, *Considerazioni per una equa applicazione della pena canonica*, in AA.VV., *Matrimonium et ius. Studi in onore del Prof. Avv. Sebastiano Villeggiante* (a cura di JORGE ERNESTO VILLA AVILA e CELESTINO GNAZI), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2006, pp. 195 ss., il quale pone in rilievo come anche ai chierici accusati di *delicta graviora* debba essere assicurato il pieno esercizio del diritto di difesa. Cfr. anche DAVIDE CITO, *La tutela dei diritti fondamentali del fedele nell'ordinamento canonico*, in AA.VV., *I diritti fondamentali del fedele. A venti anni dalla promulgazione del Codice*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2004, pp. 188-190. Sulla rilevanza che all'interno dell'ordinamento canonico assume l'esigenza di assicurare alle parti del giudizio l'effettività del diritto di difesa ed il rispetto del principio del contraddittorio, cfr. GRZEGORZ ERLEBACH, *La nullità della sentenza giudiziale "ob ius defensionis denegatum" nella giurisprudenza rotale*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1991, *passim*.

il rispetto di questi principi costituisce *condicio sine qua non* perché la sanzione penale possa ritenersi sostanzialmente, oltre che formalmente, giusta.

6. (Segue) *Ulteriori profili processuali: adozione di provvedimenti cautelari; possibilità che i laici prendano parte al giudizio*

Proprio perché obiettivo delle *Modifiche* è realizzare un *equilibrato* temperamento tra i diritti del singolo e gli interessi collettivi, alla volontà di impedire che il rigore nella repressione dei crimini di particolare gravità si traduca in un *favor accusatoris* si è accompagnata parallelamente l'introduzione di alcune disposizioni che hanno inasprito ulteriormente il regime giuridico qui analizzato.

Emblematica appare, al riguardo, la norma che prevede che l'*Ordinari*, nonché il membro della Congregazione che di volta in volta funge da presidente *pro tempore* del collegio giudicante possono disporre delle misure cautelari a carico dell'imputato di un *delictum gravius*: ciò non solo durante lo svolgimento del processo, secondo quanto stabilito dalla disciplina codiciale⁷⁷, ma anche nel corso della cd. indagine previa⁷⁸ – locuzione con la quale si intendono, è noto, quegli accertamenti preliminari che, antecedentemente all'inizio del procedimento penale, il vescovo deve svolgere per verificare se la *notitia criminis* che gli è pervenuta presenti, o meno, il requisito del *fumus boni iuris*⁷⁹ –. Siffatti provvedimenti cautelari, consistenti nella privazione di un ufficio, nella *praescriptio* o *prohibitio commorandi in certo loco vel territorio*, nel divieto di partecipare pubblicamente alla celebrazione eucaristica,

Circa poi il processo storico attraverso cui si è affermata all'interno dell'ordinamento canonico la presunzione di innocenza dell'imputato, cfr. KENNETH PENNINGTON, *Innocente fino a prova contraria: le origini di una massima giuridica*, in AA.VV., *Processo penale...*, cit., pp. 33 ss.

⁷⁷ Cfr. il can. 1722 del C.I.C. (pressoché identico il can. 1473 del C.C.E.O.).

⁷⁸ Cfr. l'art. 19 delle *Modifiche*.

⁷⁹ Sulle modalità di svolgimento dell'indagine previa, cfr. i cann. 1717-1719 del C.I.C., nonché i cann. 1468-1470 del C.C.E.O. In dottrina, cfr. JOSEMARÍA SANCHIS, *L'indagine previa al processo penale*, in *Ius Ecclesiae*, 1992, pp. 511 ss.; CARMELA VENTRELLA MANCINI, *L'indagine previa nel processo penale del codice di diritto canonico della Chiesa latina e delle Chiese orientali*, in AA.VV., *Incontro fra canonici d'Oriente e d'Occidente* (Atti del Congresso Internazionale "Incontro fra canonici d'Oriente e d'Occidente", Bari, 23-29 settembre 1991 – a cura di RAFFAELE COPPOLA), vol. 2, Cacucci Editore, Bari, 1994, pp. 543 ss.; PÉTER ERDŐ, *Il processo canonico penale amministrativo. Mezzi possibili dell'efficacia del sistema penale canonico (questioni fondamentali e preliminari)*, in *Ius Ecclesiae*, 2000, pp. 787 ss. Circa le caratteristiche peculiari dell'indagine previa nel caso in cui la *notitia criminis* concerna un crimine sessuale commesso da un chierico, cfr. CRISTIANA ARRU, *Le procedure canoniche da seguire in caso di accuse odiose nei confronti di ministri sacri*, in *Apollinaris*, 2002, pp. 813-818.

sono finalizzati, secondo il Codice, a prevenire l'insorgere nella comunità ecclesiale di sentimenti di disorientamento e di sfiducia nella Gerarchia – sentimenti che, soprattutto nel caso di un crimine cd. odioso, potrebbero essere determinati dalla constatazione che l'imputato continua a ricoprire una data carica, o a prendere parte alle funzioni religiose –, ad impedire «l'inquinamento» delle prove ed, in genere, a garantire che la giustizia venga amministrata correttamente.

L'aver previsto la possibilità che queste misure preventive vengano irrogate anche in una fase antecedente all'inizio del procedimento giudiziario risponde, a nostro parere, ad una precisa valutazione del legislatore universale (alcune legislazioni particolari, comunque, quale, ad es., la normativa adottata dalla Conferenza Episcopale Tedesca in ordine alla prevenzione e repressione della pedofilia ecclesiastica, avevano già previsto la possibilità di adottare misure cautelari durante l'indagine previa⁸⁰): i *delicta graviora* sono talmente riprovevoli da giustificare il ricorso a sanzioni preventive anche quando sono ancora in corso gli accertamenti sulla fondatezza della *notitia criminis*. Si tratta, perciò, di una statuizione che, oltre ad avere contenuto sostanziale, presenta anche valore simbolico (cfr. *supra*, al par.4), avendo, tra l'altro, lo scopo di far sì che la generalità dei fedeli percepisca l'assoluta avversione dell'ordinamento verso taluni comportamenti illeciti (cd. tolleranza zero).

Analoga commistione tra portata sostanziale e rilevanza simbolica è riscontrabile anche nella disposizione con cui è stata inserita all'interno del *corpus* legislativo concernente i *delicta graviora* una norma precedentemente *extravagans*, in quanto emanata ad integrazione del *Sacramentorum sanctitatis*⁸¹, relativa alla possibilità che anche un laico prenda parte, in veste di membro del collegio giudicante, o di Promotore di Giustizia, oppure svolgendo il ruolo di avvocato o di notaio, ad un procedimento giudiziario concernente un crimine di peculiare gravità⁸²: in origine era stato previsto, infatti, che soltanto un chierico potesse svolgere siffatte funzioni⁸³.

⁸⁰ Cfr. l'art. 5 delle *Linee-guida sulla procedura a proposito delle violenze sessuali sui minori da parte di sacerdoti* approvate dalla Conferenza Episcopale Tedesca, in *Il regno-documenti*, 21/2002, p.700. La norma prevede che durante lo svolgimento della cd. indagine previa sia possibile sospendere l'accusato dall'esercizio del ministero sacerdotale ed eventualmente disporre anche l'allontanamento dal luogo in cui fino a quel momento ha prestato il ministero stesso: ciò a titolo cautelativo, in attesa che venga accertata la colpevolezza, o meno, del chierico.

⁸¹ Cfr. *Decisioni di Giovanni Paolo II...*, cit., lett. c), p. 320.

⁸² Cfr. l'art. 15 delle *Modifiche*.

⁸³ Cfr. gli artt. 8-12 delle *Normae*, cit., *loc.ult.cit.* Va rilevato che anche gli artt. 10-13 delle *Modifiche* prevedono, quale regola generale, che solo un chierico possa prendere parte, a qualunque titolo (giudice, Promotore di giustizia, avvocato, notaio), ad un procedimento penale concernente un

La prescrizione *de qua*, consentendo al laicato di partecipare all'amministrazione della giustizia anche nel caso in cui sia stato commesso un *delictum gravius*, non ha solo lo scopo di agevolare sotto un profilo pratico l'esercizio dell'azione penale (è noto che in alcune parti del mondo l'esiguità numerica del clero si traduce, talvolta, finanche nell'impossibilità di dar vita al tribunale diocesano⁸⁴), ma intende anche trasmettere al fedele un preciso «messaggio»: la punizione dei reati particolarmente gravi coinvolge tutte le categorie che compongono il Popolo di Dio.

Si è cercato di evitare, cioè, che la comunità dei fedeli potesse percepire la riserva ai soli chierici della facoltà di prendere parte al processo come il sintomo della volontà della Gerarchia di amministrare la giustizia non *secundum legem* ed in conformità alla verità, ma in modo fazioso ed arbitrario: ciò tanto più che il *delictum gravius* che maggiormente suscita la riprovazione della generalità dei fedeli è costituito dalla pedofilia ecclesiastica, cioè da un crimine il cui soggetto attivo è necessariamente un chierico ed in ordine al quale il negare ai laici la possibilità di partecipare al processo avrebbe potuto ingenerare il sospetto che l'imputato usufruisse di un trattamento privilegiario volto a sanzionarne l'eventuale responsabilità in modo blando. Il legislatore ha voluto rassicurare i fedeli circa l'equità ed imparzialità dell'operato dei tribunali canonici, dettando una norma che risponde, lo ribadiamo, ad esigenze pratiche, ma che è anche portatrice di un «messaggio» ideale improntato ai valori della «trasparenza» e della giustizia sostanziale.

7. Repressione della pedofilia ecclesiastica e collaborazione Chiesa/Stato

Alcune considerazioni vanno dedicate, infine, a quella che può apparire, *prima facie*, una lacuna della normativa sui *delicta graviora*, quantomeno in ordine alla pedofilia ecclesiastica, e cioè la mancata menzione del dovere della Gerarchia di comunicare alla magistratura secolare la *notitia criminis* di cui sia venuta a conoscenza⁸⁵.

delictum gravius; l'art. 15, però, sancisce la derogabilità di siffatto requisito (cfr. *supra*). Forti critiche nei confronti delle norme che, in linea di principio, riservano al clero la possibilità di partecipare al processo sono espresse da NORBERT LÜDECKE, *Le violenze di preti su minori nel diritto canonico*, in *Il regno-documenti*, 15/2010, pp. 475 s.

⁸⁴ Cfr. PIERO AMENTA, *Il rescritto...*, cit., p. 496, nota n. 55.

⁸⁵ Su siffatto «silenzio», cfr. le considerazioni formulate da LORENZO PREZZI-GIANFRANCO BRUNELLI, *Più poteri al Sant'Uffizio*, in *Il regno-attualità*, 14/2010, p. 436. Più in generale, sul rapporto dialettico intercorrente tra l'indipendenza delle confessioni religiose dall'autorità secolare ed il contestuale

In effetti, le *Modifiche* non contengono, al riguardo, alcuna statuizione ed un silenzio analogo era riscontrabile anche nel *Sacramentorum sanctitatis*: potrebbe ritenersi, pertanto, che l'autorità ecclesiastica non sia giuridicamente obbligata a trasmettere agli organi giudiziari statali le informazioni di cui sia in possesso relative agli abusi sessuali perpetrati dai chierici a danno dei minori; ciò tanto più che l'art.30 delle *Modifiche* espressamente stabilisce che tutti coloro che, a qualunque titolo, prendono parte ad un processo avente per oggetto un *delictum gravius* sono tenuti ad osservare il cd. segreto pontificio⁸⁶. Dati l'interesse dei *mass media* per la pedofilia ecclesiastica (gli altri *delicta graviora* sono stati pressoché ignorati dai mezzi di comunicazione, anche perché, di regola, non hanno rispondenza negli ordinamenti secolari), interesse non disgiunto, forse, da faziosità e da pregiudizi ostili al Cattolicesimo, e le accuse sovente rivolte alla Chiesa di avere sostanzialmente «coperto» gli autori delle violenze, omettendo di adottare nei loro confronti le necessarie sanzioni e consentendo così la reiterazione degli abusi⁸⁷, la scelta del legislatore di non introdurre l'obbligo specifico di comunicare all'autorità civile le denunce ricevute e di prevedere, invece, la segretazione del processo sembrerebbe alquanto inopportuna.

In realtà, la questione è assai più articolata e complessa: da un lato, occorre tener conto, infatti, dell'indipendenza ed originarietà dell'ordinamento canonico; dall'altro, non va trascurata la presenza di documenti che sembrano denotare la volontà della S. Sede di far sì che il *clericus* autore di crimini sessuali venga comunque denunciato agli organi giudiziari statali.

In ordine al primo profilo, non va trascurato che la Chiesa cattolica dà vita ad un ordinamento primario (come riconosciuto, del resto, dall'art.7 della Costituzione italiana), che, conseguentemente, può regolamentare le materie rientranti nell'*ordo spiritualis* secondo valutazioni e scelte del tutto autonome da quelle proprie degli ordinamenti secolari, in quanto improntate al criterio ultimo – comprensibile solo in una prospettiva ultraterrena, estranea, ovvia-

dovere di rispettare l'ordinamento statale, cfr. MARIO TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2010, *passim*.

⁸⁶ Cfr. l'art. 30, §1, delle *Modifiche*, secondo cui «Huiusmodi causae secreto pontificio subiectae sunt»; identica statuizione era contenuta nell'art. 25, §1, delle *Normae*, cit., p. 319. Circa il regime giuridico del segreto pontificio, regime assai rigoroso e relativo a questioni di particolare rilevanza, cfr. l'Istruzione *Secreta continere*, in *Acta Apostolicae Sedis*, 1974, p. 89-92.

⁸⁷ Su questi aspetti, cfr. le considerazioni formulate da ANGELO LICASTRO, *Danno e responsabilità da esercizio del ministero pastorale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoeChiese.it), maggio 2010, pp. 9-12. Cfr. anche PIERLUIGI CONSORTI, *Diritto e religione*, Editori Laterza, Bari, 2010, *passim*.

mente, al diritto statale – della *salus animarum*⁸⁸. In un'ottica siffatta il regime giuridico del segreto pontificio, che, obiettivamente, può destare, *prima facie*, qualche perplessità – anche se deve tenersi presente che le legislazioni statali conoscono l'istituto, assai simile, del cd. segreto di Stato⁸⁹ –, risulta pienamente legittimo e dotato di una intrinseca «razionalità».

Né la circostanza che il legislatore del 2010 abbia ribadito che i giudizi concernenti i *delicta graviora*, inclusi quelli relativi agli abusi sessuali sui minorenni, sono soggetti a secretazione può essere considerata espressione della volontà della Chiesa di ostacolare l'azione repressiva dello Stato. L'impegno a mantenere il riserbo riguarda, infatti, per esplicito disposto normativo, esclusivamente vicende intraecclesiali⁹⁰, quale, appunto, la celebrazione dei processi inerenti ai crimini *contra Fidem e contra mores*, e non vincola, perciò, il fedele che agisca nell'ambito di ordinamenti diversi da quello canonico. Conseguentemente, a nostro giudizio, non violerebbe il segreto pontificio: la vittima di abusi sessuali che, dopo aver denunciato il *clericus* abusante all'autorità ecclesiastica, reiterasse la denuncia presso la magistratura secolare; qualunque altro fedele, inclusi i membri della Gerarchia, che, appresa la *notitia criminis*, la trasmettesse agli organi giudiziari e/o di pubblica sicurezza dello Stato (ovviamente, senza rivelare nulla circa eventuali, parallele, misure repressive adottate dall'autorità ecclesiastica nei confronti dell'accusato).

Siffatto convincimento ci sembra confermato da alcune indicazioni, formulate dalla S. Sede, che prevedono che la Gerarchia debba trasmettere ai giudici statuali le notizie di reato di cui sia venuta a conoscenza. Assai significativa appare, al riguardo, la *Guida alla conoscenza delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo alle accuse di violenze sessuali*⁹¹ (d'ora in avanti indicata come la *Guida*) diretta ad illustrare, con un linguaggio comprensibile anche a chi non abbia alcuna preparazione giuridica, le modalità con cui l'ordinamento canonico sanziona i chierici che si siano resi autori di crimini sessuali a danno di minori⁹².

⁸⁸ Cfr. il can. 1752 del C.I.C., che qualifica, è noto, la *salus animarum* «suprema lex» della Chiesa. Il C.C.E.O. non contiene la previsione *de qua*, ma non mancano norme che attribuiscono rilevanza centrale alla *salus animae* (cfr., ad es., i cann. 595, §2, 1000, §2, 1110, §1).

⁸⁹ Cfr., ad es., l'art. 202 del codice di procedura penale italiano.

⁹⁰ Ciò risulta evidente dall'art. 1 della *Secreta continere*, ove vengono individuate le materie alle quali può applicarsi il segreto pontificio.

⁹¹ La *Guida*, resa pubblica il 12 aprile 2010, può leggersi in *Il regno-documenti*, 9/2010, pp. 261 s.

⁹² Il documento si autodefinisce, invero, «guida introduttiva che può essere d'aiuto a laici e non canonisti» (cfr. *Guida*, cit., p. 261).

La *Guida*, elaborata, lo ribadiamo, allo scopo di far sì che l'opinione pubblica si renda conto dell'impegno con cui la S. Sede cerca di reprimere la pedofilia ecclesiastica, sottolinea l'obbligo della Gerarchia di rispettare le disposizioni della legislazione statale relative al dovere di denuncia dei reati⁹³: qualora l'ordinamento secolare imponga a chi sia venuto a conoscenza di un delitto di informarne la magistratura, siffatto dovere deve ritenersi perciò vincolante anche per l'autorità ecclesiastica.

L'indicazione *de qua*, riferentesi esclusivamente all'ipotesi in cui l'ordinamento civile preveda come obbligatoria la trasmissione agli organi giudiziari statali della *notitia criminis*, può essere considerata, a nostro parere, estrinsecazione di un principio più generale, quello dell'impegno a cooperare con lo Stato in ordine all'esercizio della potestà punitiva: viene individuato così una sorta di *favor denuntiationis* in base al quale la Chiesa si impegna a far sì che, direttamente o indirettamente, l'autorità civile abbia comunque notizia degli abusi sessuali perpetrati dai chierici a danno dei minorenni (che da alcuni anni si sia instaurata una prassi siffatta è confermato, tra l'altro, da alcune dichiarazioni rese dal Promotore di Giustizia presso la Congregazione per la Dottrina della Fede⁹⁴).

Certo, non va trascurato che la *Guida* non ha propriamente valore giuridico, dato che non è riconducibile ad alcuna delle fonti normative contemplate attualmente dall'ordinamento canonico: non può essere assimilata, in particolare, ad una istruzione, giacché non è diretta a coloro che, in quanto titolari di un ufficio ecclesiastico, sono chiamati a dare attuazione pratica alla normativa sui *delicta graviora*⁹⁵ – essenzialmente vescovi, giudici diocesani e membri della Congregazione per la Dottrina della Fede –, ma ha, invece, lo scopo di consentire «a laici e non canonisti»⁹⁶ – quindi a soggetti privi, in linea di principio, di particolari conoscenze circa la struttura e le finalità dell'ordinamento canonico e, *a fortiori*, non responsabili della corretta applicazione

⁹³ Cfr. la *Guida*, cit., *loc.ult.cit.*, ove si afferma che «Va sempre dato seguito alle disposizioni della legge civile per quanto riguarda il deferimento di crimini alle autorità preposte». Cfr. anche la Nota diramata dalla Sala stampa della S. Sede, *La rotta nella tempesta* (9 aprile 2010), in *Il regno-documenti*, 9/2010, pp. 263-266, ove si sottolinea l'importanza della «collaborazione con le autorità civili per quanto riguarda le loro competenze giudiziarie e penali». Indicazioni analoghe sono state formulate anche da alcune Chiese particolari (ad es., dalle Conferenze Episcopali di Francia, Germania, Stati Uniti, Italia); sul punto, ci sia consentito rinviare a PIETRO LOJACONO, *La tutela della personalità dei minori...*, cit., pp. 1470 s. e 1482 s.

⁹⁴ Siffatte dichiarazioni possono leggersi in *Il regno-documenti*, 7/2010, pp. 196 s.

⁹⁵ Sui caratteri distintivi dell'istruzione, cfr. il can. 34 del C.I.C.; il C.C.E.O. non definisce l'istruzione, pur facendo riferimento ad essa in alcuni canoni.

⁹⁶ Cfr. *supra*, alla nota n. 92.

della legislazione – una corretta comprensione delle misure adottate dalla Chiesa contro la pedofilia.

La circostanza che la *Guida* abbia natura meramente divulgativa non la rende, però, irrilevante: ciò tanto più che la stessa si propone di esplicitare e rendere comprensibili procedure già applicate in concreto dalla giustizia ecclesiastica⁹⁷. Il carattere esplicativo del documento in esame, che esclude che al suo interno vi possano essere disposizioni innovative, implica, cioè, che esso si limiti a chiarire ed a rendere accessibile al «grande pubblico» quanto statuito dalle norme canoniche: di conseguenza, anche il summenzionato *favor denuntiationis* deve considerarsi un principio già sancito dalla legislazione vigente e, in quanto tale, pienamente operativo.

Crediamo che in tal modo le esigenze di riservatezza e/o segretezza dell'ordinamento canonico e l'impegno a non ostacolare lo Stato nell'esercizio della potestà punitiva trovino un adeguato equilibrio⁹⁸. Anche in tale ambito, infatti, è opportuno che i rapporti tra società ecclesiale e società politica siano improntati ad uno spirito di reciproca collaborazione e rispetto, essenziale affinché si eviti sia che sulla Gerarchia gravi il sospetto – talvolta fondato, come hanno dimostrato alcune vicende concernenti l'episcopato statunitense e quello irlandese – di non avere perseguito con la dovuta severità i crimini sessuali del clero, sia che si ripetano misure improvvise e censurabili, quale quella, disposta dalla magistratura belga, di perquisire la sede della Conferenza Episcopale mentre era in corso l'Assemblea generale, sequestrando, tra l'altro, documenti confidenziali riferentisi esclusivamente a questioni attinenti agli *interna corporis Ecclesiae* e privi, perciò, di qualunque interesse per l'autorità secolare⁹⁹: non a caso l'art.1 dell'Accordo di Villa Madama ravvisa in siffatta cooperazione reciproca un fattore di promozione della dignità della persona umana e del «bene», materiale e spirituale, della collettività nazionale.

⁹⁷ Non a caso la Radio Vaticana, nel presentare la *Guida*, l'ha qualificata «scheda riassuntiva di procedure operative già definite» (cfr. *Il regno-documenti*, 9/2010, p. 261).

⁹⁸ *Contra*, cfr. NORBERT LÜDECKE, *op. cit.*, pp. 478-483; PASQUALE COLELLA, *Abusi sessuali e ordinamento canonico*, in questa *Rivista*, 1/2010, pp. 27 ss., secondo cui le misure adottate dalla S. Sede non sono idonee a dar vita ad un rapporto di leale collaborazione con l'autorità statale.

⁹⁹ Su siffatto episodio, cfr. *Il regno-attualità*, 14/2010, pp. 437-439; nonché *ivi*, 16/2010, pp. 516-518.